

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 700</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCINELLI, MAGGIONI, ZOLLA, CASTELLUCCI, FIORET,  
STELLA, MAROCCO, MARZOTTO CAOTORTA

*Presentata il 5 novembre 1976*

### Abolizione delle commissioni di censura cinematografica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale disciplina delle commissioni di censura — come venne giustamente affermato nella relazione alla proposta di legge n. 8 presentata nella sesta legislatura a firma della collega Amalia Miotti Carli, da noi sottoscritta e che abbiamo l'onore di ripresentare con alcune modificazioni — è risultata alla luce dei fatti inadeguata e talvolta controproducente. Il nostro Paese è stato considerato, e lo è tuttora, come un paese censore, quando nelle larghe maglie di una legislazione inadeguata, ha consentito di far passare spettacoli indegni di una nazione civile. Una censura che non censura o che non può censurare è opportuno abolirla. Tale abolizione chiede appunto il nostro progetto di legge, nella speranza che la produzione cinematografica ritrovi nell'auspicata autocensura il limite del lecito.

Non possiamo a tale proposito non accogliere l'invito che perviene al Parlamento da autorevoli voci (1), affinché legiferi col-

mando i vuoti di potere sempre pericolosi in una democrazia.

Solo per la tutela della gioventù si è ritenuto opportuno prevedere commissioni di esperti, competenti a dichiarare l'ammissibilità dei minori di 14 o di 18 anni, nella esclusiva esigenza della loro tutela morale e nel rispetto della loro sensibilità.

Gli articoli 2 e 3 prevedono due sezioni specializzate rispettivamente presso il tribunale e la corte di appello di Roma in funzioni di corte di assise e di corte d'assise di appello, nelle quali tre dei giudici popolari vengono estratti a sorte da un Albo speciale, tenuto presso il Consiglio superiore della magistratura e costituito da docenti universitari e da altri esperti di chiara fama di discipline pedagogiche e psicologiche, competenti a giudicare i reati commessi mediante rappresentazioni teatrali o cinematografiche o televisive, rilevati da denunce dei pubblici ministeri o del procuratore della Repubblica di Roma.

Onde evitare ritardi che potrebbero incidere negativamente sulla produzione dal punto di vista economico e morale, si è poi ravvisata l'opportunità di procedere con il rito direttissimo, come già si fa per i reati commessi per mezzo della stampa.

(1) *Rassegna dei magistrati*. Organo dell'Unione dei magistrati italiani. Milano, Giuffrè, 1969, n. 9-10.

Discorsi dei Procuratori generali per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1970.

Sanzioni penali sono inoltre previste, in aderenza all'articolo 21 della Costituzione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge, così come è sembrato necessario proporre l'adeguamento delle pene pecuniarie di cui all'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e, per analoghe considerazioni, le disposizioni penali di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591.

Il progetto di legge sottoposto al vostro esame ha infatti anche il fine di rendere la tutela dei minori meglio attuabile e più libero l'esercizio delle libertà d'espressione da condizionamenti contrari ai principi sui quali è fondata la nostra Repubblica e al

patrimonio di ricchezze spirituali morali e di buon senso, che costituiscono altrettanti beni inalienabili di cui è sempre stato così ricco il nostro popolo.

Libertà non può significare invero licenza di tutto fare, anche quanto è contrario alle norme dell'umana convivenza e della dignità della persona. Né può significare lasciare indiscriminato campo di manovra a coloro che speculano sulla morbosa attrazione che violenza e pornografia suscitano sui più giovani e sui più deboli verso i quali lo Stato ha l'obbligo, più che verso altri, di esercitare le sue funzioni di tutela e di difesa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È abolita la censura preventiva sulla programmazione degli spettacoli teatrali e cinematografici.

### ART. 2.

La cognizione dei reati commessi per mezzo della cinematografia e della televisione appartiene alla corte di assise di Roma.

### ART. 3.

Per la trattazione dei processi aventi ad oggetto l'accertamento dei reati di cui all'articolo precedente sono istituite rispettivamente presso il tribunale e la Corte di appello di Roma due nuove sezioni in funzione di corte di assise e due nuove sezioni in funzione di Corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Roma.

Tre dei giudici popolari di tali corti sono scelti secondo le norme di cui alla legge 10 aprile 1951, n. 287, e tre sono estratti a sorte da un Albo speciale tenuto presso il Consiglio superiore della magistratura e costituito da docenti universitari di pedagogia, di psicologia dell'età evolutiva, di psicologia sociale, di pedagogia delle comunicazioni di massa e da altri esperti nelle suddette materie, indicati dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

### ART. 4.

Il produttore e l'importatore del film sono tenuti a depositare, almeno un mese prima della proiezione in pubblico, una copia del film presso la procura della Repubblica di Roma.

La procura della Repubblica, entro 5 giorni dal deposito, deve farne annotazione su apposito registro.

Il mancato deposito della copia del film, in caso di successiva proiezione, ovvero la proiezione di una pellicola difforme — anche in minima parte — dalla copia depositata, sono puniti con la multa sino a lire 5 milioni e con la reclusione sino ad 1 anno.

ART. 5.

Gli organi di polizia giudiziaria del luogo nel quale si programma il film, ove ravvisino in esso estremi di reato, devono farne segnalazione telegrafica al procuratore della Repubblica di Roma che provvede alla visione del film per l'eventuale sequestro e inizio dell'azione penale.

ART. 6.

Sono considerati reato anche i fatti di « violenza raccapricciante » contenuti negli spettacoli teatrali, cinematografici e radio-televisivi.

Essi sono puniti con le stesse pene previste per i corrispondenti reati dalle leggi sulla stampa.

ART. 7.

Quando venga promossa azione penale ai sensi dell'articolo precedente, ovvero per il reato di spettacolo osceno, previsto dall'articolo 528 del codice penale, il sequestro della pellicola o del copione è obbligatorio.

Negli altri casi di reato il sequestro è rimesso alla prudente valutazione del pubblico ministero o del giudice.

ART. 8.

Il sequestro della pellicola o del copione è mantenuto per tutta la durata del procedimento.

In caso di assoluzione, la sentenza dispone la immediata revoca del sequestro.

In caso di condanna la sentenza dispone la confisca della pellicola o del copione.

ART. 9.

Qualora sia disposto il sequestro, il dibattimento deve essere celebrato con rito direttissimo.

ART. 10.

Per l'ammissione dei minori agli spettacoli cinematografici e teatrali, apposite commissioni giudicheranno se, tenuto conto della sensibilità dell'età evolutiva e delle esi-

genze di una adeguata tutela morale, possono assistervi rispettivamente i minori degli anni 14 ed i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

Il relativo provvedimento è adottato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le commissioni di cui al primo comma sono composte da un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparato, e da due docenti universitari od esperti di chiara fama, estratti a sorte da un albo speciale tenuto presso il Consiglio superiore della magistratura di cui al secondo comma dell'articolo 3 e indicati dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

#### ART. 11.

Esclusivamente nei casi in cui allo spettacolo possano assistere i minori, il concessionario e il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico, apponendo su ogni manifesto dello spettacolo la dicitura « spettacolo adatto anche ai minori degli anni 14 » ovvero « spettacolo adatto anche ai minori di età compresa fra gli anni 14 e 18 ».

In tutti gli altri casi sono invece tenuti a provvedere ad impedire che i minori accedano al locale.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore fa fede della sua età la dichiarazione che il genitore deve consegnare all'atto dell'ingresso nella sala di spettacolo.

In difetto, può accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione nella sala di spettacolo solo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale, il quale deve rilasciare autorizzazione scritta.

#### ART. 12.

Per gli spettacoli giudicati non adatti ai minori, a norma delle disposizioni di cui sopra, la pubblicità attuata per mezzo di proiezioni, è permessa limitatamente alla menzione del titolo e di quanti vi hanno collaborato.

È vietato altresì abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere minori, spettacoli di qualsiasi genere dai quali i minori siano esclusi.

ART. 13.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave:

a) con l'ammenda di lire 500.000 nel caso di violazione del primo comma;

b) con la multa sino a lire 2 milioni o la reclusione sino a 6 mesi negli altri casi previsti dai commi secondo e quarto;

c) con l'ammenda sino a lire 200 mila nel caso di violazione del secondo comma, compiuto dal genitore che dichiara il falso;

d) con l'ammenda sino a lire 300 mila nel caso di mancata richiesta della dichiarazione prevista dal secondo comma;

e) con la multa sino a 3 milioni nel caso che il falso venga dichiarato da chiunque si spacci, senza esserlo, per genitore del minore.

ART. 14.

I reati di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, sono puniti, nella ipotesi di cui all'articolo 528 del codice penale, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; nella ipotesi di cui all'articolo 725 del codice penale con l'ammenda di lire 500.000 a lire 3.000.000.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.